



Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

FMI

Commissione Educazione Stradale

Educazione Stradale



Approvato nella riunione di Consiglio Federale n. 3 del 12/2/2021 con provvedimento n.83
Pubblicato il 24/2/2021

REGOLAMENTO COMMISSIONE EDUCAZIONE STRADALE

Art. 1 - Regolamento della Commissione Educazione Stradale della FMI

1. Ai sensi di quanto predisposto dall'art. 3 comma 2 dello Statuto Federale, rientra tra gli scopi istituzionali della Federazione Motociclistica Italiana - FMI - quello di promuovere ed attuare tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici ed insegnanti di ogni ordine e grado.
2. In base a quanto disciplinato dai principi statutari - art. 22 comma 7 lettera q - il Consiglio Federale delibera la costituzione di speciali Commissioni, determinandone il funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti.
3. Valutato come l'educare alla cultura della sicurezza stradale rientra tra gli obiettivi primari della FMI, il Consiglio Federale istituisce la Commissione Educazione Stradale
4. Le definizioni e le caratteristiche di tale attività sono disciplinate dalla presente normativa deliberata dal Consiglio Federale della FMI, su proposta della Commissione Educazione Stradale e pubblicata sul sito istituzionale - www.federmoto.it - nella sezione appositamente dedicata.
5. La Commissione Educazione Stradale si riserva di proporre al Consiglio Federale eventuali ed ulteriori modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento provvedendo, nella ipotesi di intervenuta approvazione da parte del Consiglio Federale, alla relativa pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.
6. La gestione e l'organizzazione delle attività della Commissione Educazione Stradale è affidata ad un Coordinatore, nominato con apposito provvedimento del Consiglio Federale.
7. Il Coordinatore della Commissione propone al Consiglio Federale la nomina di due membri responsabili delle singole attività che verranno poste in essere in ragione della finalizzazione dei programmi definiti ad inizio di ciascun quadriennio e che svolgono ruoli operativi all'interno della stessa, a supporto del Coordinatore:
 - a) Responsabile Tecnico
 - b) Responsabile Rapporti Territoriali
8. Tutti i membri della Commissione Educazione Stradale sono nominati con apposito provvedimento di Consiglio Federale, che ne stabilisce il numero complessivo.
9. Il Coordinatore ed i membri della Commissione durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salva diversa limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
10. Tutti i componenti della Commissione Educazione Stradale, per l'esercizio del proprio incarico federale, devono essere in regola con il requisito del tesseramento, valido per l'anno in corso.
11. La funzione di Coordinatore, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di revoca dell'incarico da parte del Consiglio Federale, verrà gestita **ad interim** da parte del Presidente Federale, sino alla nomina del nuovo Coordinatore da parte del Consiglio Federale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data dell'evento che ha dato luogo all'istituto dell'**interim**.
12. La FMI, attraverso la Commissione Educazione Stradale, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività dei propri Formatori di Educazione Stradale, definisce e cura la loro formazione, qualificazione e aggiornamento, con le modalità descritte dal presente Regolamento.

13. Ogni forma di educazione stradale FMI è gestita dalla Commissione Educazione Stradale, che ha lo scopo di promuovere l'attività di educazione e sicurezza stradale attraverso progetti, eventi e risorse umane in forze alla stessa e attraverso protocolli d'intesa con enti pubblici e privati.
14. La Commissione Educazione Stradale ha ogni competenza in merito alle modalità organizzative e di svolgimento dei corsi, dei test attitudinali e di verifica; inoltre ha competenza nell'individuazione dei Formatori che svolgeranno l'attività di affiancamento, così come di individuare i Referenti Regionali per le attività di coordinamento territoriale.

Art. 2 - Elenco Ufficiale dei Referenti Regionali e Formatori di Educazione Stradale della FMI

1. La Commissione Educazione Stradale organizza corsi di istruzione per i "Formatori di Educazione Stradale" abilitati ad attivare appositi corsi su richiesta di istituti scolastici, associazioni sportive, società e/o enti pubblici o privati, persone fisiche..
2. L'Elenco ufficiale dei Formatori di Educazione Stradale riconosciuti dalla FMI ed abilitati, a seguito del superamento di un apposito Corso di Formazione, è redatto dalla Commissione Educazione Stradale FMI, è suddiviso per ambiti territoriali e qualifiche e conservato presso la sede federale.
3. L'Elenco riunisce tutti i Formatori di Educazione Stradale abilitati dalla FMI all'insegnamento dell'Educazione Stradale, secondo un protocollo formativo condiviso con il Ministero dell'Istruzione e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. L'Elenco Ufficiale dei Referenti e Formatori di Educazione Stradale è riconosciuto internamente dalla FMI: la sua istituzione e modifica sono deliberate dal Consiglio Federale.
5. La denominazione di "Referente Regionale di Educazione Stradale" e "Formatore di Educazione Stradale" è di appartenenza della Federazione Motociclistica Italiana e può essere utilizzata esclusivamente da coloro che risultano inseriti nell'Elenco Ufficiale e svolgono l'attività sotto l'egida FMI, esclusivamente per attività autorizzata dalla Commissione.
6. Il diritto di utilizzare tale denominazione si perde al momento della cancellazione dall'Elenco Ufficiale.
6. I Referenti Regionali ed i Formatori di Educazione Stradale inseriti nell'Elenco Ufficiale godono delle coperture assicurative previste annualmente per tutti i Tesserati FMI, secondo le condizioni di polizza, in relazione all'attività svolta sotto l'egida federale.

Art. 3 - Qualifiche

1. L'Elenco prevede le seguenti qualifiche:
 - a) Formatore di Educazione Stradale teorico
 - b) Formatore di Educazione Stradale teorico-pratico
 - c) Referente Regionale di Educazione Stradale

Art. 4 - Accesso alle qualifiche

a) Formatore di Educazione Stradale - Teorico

1. L'accesso alla qualifica di Formatore di Educazione Stradale teorico è previsto esclusivamente per i tesserati FMI.

2. La Commissione Educazione Stradale organizza corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di Formatori di Educazione Stradale. L'interessato dovrà inviare alla FMI la seguente documentazione:
 - domanda di ammissione al corso su modulo ufficiale redatto dalla Commissione;
 - copia del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o dichiarazione autografa sostitutiva del titolo di studio;
 - copia della tessera FMI in corso di validità.
3. La Commissione si riserva la facoltà di stabilire ed indicare successivamente ulteriori requisiti per l'iscrizione e la partecipazione ai Corsi formativi, in base a specifiche esigenze.
4. In deroga, la Commissione Educazione Stradale si riserva la facoltà di prendere in esame domande che, in assenza dei predetti requisiti, possano dimostrare un elevato grado di competenze ed esperienze in ambito di educazione e sicurezza stradale motociclistica del soggetto interessato.
5. Saranno ammessi al Corso di Formazione i richiedenti ritenuti idonei dalla Commissione a suo insindacabile giudizio, sulla base di quanto indicato nel presente articolo.
6. Per ottenere l'iscrizione all'Elenco Ufficiale, in seguito alla partecipazione con esito positivo al corso di formazione organizzato dalla Commissione di Educazione Stradale, il Formatore di Educazione Stradale teorico è tenuto a svolgere un periodo di affiancamento di n. 12 ore di lezioni teoriche, che sarà certificato dal Referente Regionale o da altro Formatore, comunque su specifico mandato della Commissione.
7. Il Formatore Teorico è abilitato a svolgere corsi teorici di Educazione Stradale sulla consapevolezza dei rischi derivanti dall'ambiente stradale secondo programmi didattici elaborati dalla Commissione Educazione Stradale FMI, in contesti scolastici e, più in generale, in ambiti pubblici e privati. Può inoltre svolgere corsi teorico-pratici dedicati ai più piccoli con l'utilizzo di cicli.

b) Formatore di Educazione Stradale - Teorico-Pratico

8. È un Formatore di Educazione Stradale teorico in possesso di patente di guida, con almeno cinque anni di esperienze documentate di guida motociclistica o esperienze motociclistiche sportive.
9. Il passaggio di qualifica a Formatore di Educazione Stradale teorico-pratico avviene su richiesta dell'interessato ed è subordinato al superamento di un corso integrativo, organizzato dalla Commissione Educazione Stradale in collaborazione con il Settore Tecnico Sportivo e all'effettuazione di n. 2 giornate di prove pratiche in affiancamento ad un Formatore di Educazione Stradale teorico-pratico con esperienza pluriennale, su specifico mandato della Commissione.
10. Tale attività di affiancamento dovrà essere certificata dal Referente Regionale o da altro Formatore di Educazione Stradale teorico-pratico, comunque su specifico mandato della Commissione. L'inserimento nell'Elenco ufficiale con la qualifica di Formatore teorico pratico è di competenza della Commissione e segue le procedure sopradescritte in merito alla modifica dell'Elenco Ufficiale.
11. Il Formatore Teorico-Pratico è abilitato a svolgere corsi teorici di Educazione Stradale sulla consapevolezza dei rischi derivanti dall'ambiente stradale, secondo programmi didattici elaborati dalla Commissione di Educazione Stradale FMI o comunque approvati dalla stessa. È contestualmente abilitato a svolgere corsi pratici con l'utilizzo di mezzi a due o quattro ruote, anche a motore, all'interno di contesti scolastici o comunque in aree chiuse al traffico, in collaborazione con enti pubblici e privati.

12. Il Formatore Teorico-Pratico in possesso di qualifica tecnica riconosciuta dalla FMI in corso di validità, come il titolo di Istruttore di Tecniche di Guida o superiore rilasciato dal Settore Tecnico Sportivo, dopo avere effettuato n.2 giornate di affiancamento dedicato e ottenuto successivamente la necessaria valutazione di idoneità, è abilitato a svolgere corsi pratici di livello avanzato, in aree chiuse al traffico, di natura più specialistica, mirati alla diminuzione dell'incidentalità stradale (come ad esempio i Corsi di Guida Sicura Avanzata GSA, come da protocollo d'intesa sottoscritto dalla FMI con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Tali corsi sono svolti in collaborazione con il Settore Tecnico Sportivo.

13. Qualora un Istruttore di Tecniche di Guida o un Tecnico Sportivo FMI volesse abilitarsi a svolgere corsi di educazione stradale teorici, teorico pratici o GSA, dovrà effettuare un percorso formativo a cura della Commissione Educazione Stradale.

c) Referente Regionale di Educazione Stradale

14. Il Referente Regionale è un Formatore di Educazione Stradale teorico o teorico-pratico o, in alternativa, una persona che ha esperienze didattiche e/o organizzative, nominato dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Educazione Stradale, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale. La Commissione si riserva comunque la facoltà di proporre il nominativo al Consiglio Federale, anche in carenza di indicazioni da parte del Comitato Regionale.
15. La qualifica di Referente consiste nel coordinamento dei Formatori e nella promozione dell'attività di Educazione Stradale sul territorio di competenza.

Art. 5 - Accesso Permanenza e rinnovo

1. Il Referente Regionale ed il Formatore di Educazione Stradale sono tenuti al tesseramento annuale alla FMI e allo svolgimento di almeno una attività nel corso dell'anno.
2. La qualifica di Formatore di Educazione Stradale ha validità quadriennale con possibilità di rinnovo attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento. In alternativa può essere riconfermato, a discrezione della Commissione, il Formatore che, nel quadriennio, abbia svolto almeno quattro attività teoriche o teorico-pratiche autorizzate dalla Commissione.
3. La qualifica di Referente Regionale di Educazione Stradale ha validità quadriennale con possibilità di rinnovo a discrezione della Commissione, fermo restando quanto previsto dal successivo Art. 9 del presente Regolamento.
4. La Commissione Educazione Stradale organizza corsi di aggiornamento secondo le esigenze territoriali.

Art. 6 - Sospensione temporanea dei Formatori dall'Elenco Ufficiale

1. E' prevista la sospensione temporanea dall'Elenco per:
 - i Formatori di Educazione Stradale che non risultino tesserati alla FMI per l'anno in corso;
 - i Formatori di Educazione Stradale che abbiano ricevuto un provvedimento da parte degli Organi di Giustizia Federale;
 - i Formatori di Educazione Stradale che non abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento e che, nel corso di un anno, non svolgano attività formativa di Educazione Stradale per conto della FMI.

2. È previsto il reintegro nell'elenco, nel momento in cui i Formatori di Educazione Stradale ne facciano esplicita richiesta alla Commissione e rientrino in possesso dei requisiti mancanti;
 - a) fino ad un anno di inattività, può essere effettuato con la collaborazione del Referente Regionale, tramite la partecipazione del formatore alla riunione annuale di aggiornamento o ad un aggiornamento individuale a cura propria;
 - b) dopo un anno di inattività e fino a tre anni, il reintegro è a discrezione della Commissione, attraverso una seduta di aggiornamento a cura del Referente Regionale e a due affiancamenti all'attività del Referente Regionale o di un formatore da lui delegato.
3. I Formatori di Educazione Stradale che non rispettino le indicazioni del presente Regolamento e le modalità operative della Commissione Educazione Stradale saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federale.

Art. 7 - Esclusione permanente dei Formatori dall'Elenco Ufficiale

1. I Formatori di Educazione Stradale condannati dagli Organi di Giustizia Federale ad un provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno saranno cancellati dall'Elenco con ratifica del Consiglio Federale.
2. Saranno esclusi dall'Elenco e deferiti agli Organi di Giustizia Federale coloro che svolgano attività di Educazione Stradale senza essere in possesso di Nulla Osta rilasciato dal Referente Regionale e dalla Commissione Educazione Stradale, o durante il periodo di sospensione temporanea.

Art. 8 - Norme di comportamento dei Formatori di Educazione Stradale

1. Il Formatore di Educazione Stradale è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento, delle modalità operative emanate dalla Commissione Educazione Stradale e dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 9 - Sospensione temporanea dei Referenti Regionali dall'Elenco Ufficiale

1. È prevista la sospensione temporanea dall'Elenco per:
 - a) i Referenti di Educazione Stradale che non risultino tesserati alla FMI per l'anno in corso
 - b) i Referenti di Educazione Stradale che abbiano ricevuto un provvedimento da parte degli Organi di Giustizia Federale;
 - c) i Referenti di Educazione Stradale che non abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento
2. È previsto il reintegro nel momento in cui i Referenti di Educazione Stradale ne facciano esplicita richiesta alla Commissione e rientrino in possesso dei requisiti mancanti.
3. I Referenti Regionali che non ottemperino alle indicazioni del presente Regolamento e alle modalità operative della Commissione Educazione Stradale saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federale.

Art. 10 - Esclusione permanente dei Referenti Regionali dall'Elenco Ufficiale

1. I Referenti Regionali condannati dagli Organi di Giustizia Federale ad un provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno saranno cancellati dall'Elenco con ratifica del Consiglio Federale.
2. Perdono la qualifica coloro che non svolgano attività di coordinamento e promozione dell'Educazione Stradale nella propria regione.
3. Perdono la qualifica di Referente coloro che non abbiano partecipato alle riunioni di aggiornamento senza giustificato motivo, o che comunque non partecipino a due riunioni di aggiornamento consecutive.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 7 lettera p) ed u) dello Statuto Federale, la validità del presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale ed alla pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La Commissione Educazione Stradale si riserva di proporre al Consiglio Federale, per quanto di competenza, modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI, dal Codice Etico e da tutta la normativa endofederale approvata dal Consiglio Federale, in modo particolare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico Federale, il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, la Circolare Sportiva e la Circolare FMI.